

Disciplina dell'ippicoltura.**C. 329.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nel rilevare che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione del provvedimento rileva preliminarmente che l'articolo 1 individua il campo di applicazione della legge e, oltre a talune disposizioni di carattere ordinamentale, prevede alcune agevolazioni di carattere fiscale e previdenziale.

In particolare, segnala che il comma 2 dell'articolo 1 riconduce una serie di attività di gestione degli equidi, svolte in forma imprenditoriale, fra le attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, primo comma del codice civile, mentre il comma 4 riconduce una serie di ulteriori operazioni svolte dall'imprenditore fra le attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Fa presente, quindi, che il comma 3 dell'articolo 1 applica alle attività di ippicoltura le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo, mentre il comma 5 applica ai redditi delle attività di ippicoltura svolte a favore di terzi il regime delle « altre attività agricole » di cui all'articolo 56-*bis*, comma 3,

del testo unico delle imposte sui redditi. Il successivo comma 6, invece, applica alla cessione e alla vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA agevolata del 5,5 per cento, anziché quella del 22 per cento attualmente vigente. Da ultimo, il comma 7 prevede che gli operai delle imprese di ippicoltura siano considerati quali lavoratori agricoli dipendenti agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale.

Rileva, inoltre, che l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 1 in misura pari a 5 milioni di euro, da intendersi in ragione d'anno, configurandoli come tetto di spesa. In proposito, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi conoscitivi sottostanti l'individuazione dei predetti oneri, ai fini di una sua verifica. In questo quadro, per quanto riguarda in particolare l'applicazione dell'IVA ridotta al 5,5 per cento, evidenzia che una recente direttiva dell'Unione europea consente agli Stati membri, al sussistere di taluni presupposti, di applicare un'aliquota IVA ridotta, non inferiore al 5 per cento, sulla voce « equini vivi e prestazioni di servizi connessi agli equini vivi »: la direttiva non è stata ancora recepita. Sulla sussistenza delle condizioni per l'esercizio della possibilità di applicare l'IVA ridotta, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, rileva che, essendo l'esercizio finanziario 2022 concluso da tempo, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Ciò posto, segnala che, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2024, il citato Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili reca uno stanziamento di 88.659.781 euro per l'anno 2024, 106.371.658 euro per l'anno

2025 e 268.515.522 euro per l'anno 2026 e che da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che il medesimo Fondo reca per l'esercizio in corso una disponibilità di circa 50,2 milioni di euro. Fermo restando quanto segnalato in merito ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ribadisce che si pone comunque l'esigenza di acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza nell'ambito del predetto Fondo delle occorrenti disponibilità finanziarie e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle relative risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sui medesimi stanziamenti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, tenuto anche conto degli specifici rilievi formulati dal relatore, segnala la necessità di acquisire sul provvedimento in esame un'apposita relazione tecnica, sulla cui base poter svolgere una compiuta valutazione degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni del testo, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, concorda sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto prospettato dal relatore e dalla rappresentante del Governo, ritiene opportuno che la trasmissione della relazione tecnica sul testo unificato in esame possa aver luogo nel termine di ventuno giorni, considerato che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo mese di febbraio.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame nel termine di ventuno giorni.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.